



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA 2023-27

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO
SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO
DELLA PAC 2023-2027 DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

INTERVENTO SRD03

**“Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività
non agricole”**

**Tipologia di azione d) trasformazione di prodotti agricoli
prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e
loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali**

Avviso pubblico 2025

1. Premessa

- 1.1 Obiettivi dell'intervento/azione
- 1.2 Beneficiari
- 1.3 Condizioni di ammissibilità
- 1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)
- 1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno
- 1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento
- 1.7 Aiuti di Stato
- 1.8 Principi e criteri di selezione
- 1.9 Punteggio minimo
- 1.10 Eleggibilità delle spese
- 1.11 Spese ammissibili
- 1.12 Spese non ammissibili

2. Presentazione delle domande di sostegno

- 2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- 2.2 Determinazione della congruità delle spese
- 2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria
- 2.4 Istruttoria delle domande di sostegno
- 2.5 Approvazione della graduatoria
- 2.6 Concessione del contributo

3. Attuazione del progetto di investimento

- 3.1 Varianti
- 3.2 Proroghe

4. Anticipi

5. Presentazione della domanda di pagamento

- 5.1 Documentazione di spesa
- 5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

6. Procedimento di liquidazione del contributo

- 6.1 Erogazione del contributo

7. Cause di forza maggiore

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

- 8.1 Riduzioni
- 8.2 Revoche e sanzioni
- 8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

9. Obblighi di comunicazione

10. Disposizioni finali

Allegato A Elenco dei Responsabili di procedimento e delle sedi degli uffici istruttori delle Aree finanziamenti e procedimenti comunitari

1. Premessa

Con il presente Avviso pubblico la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti dall'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione b) Agricoltura sociale" previsto dal "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024.

Con Decisione della Commissione C(2024)8662 final dell'11 dicembre 2024 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) nella versione 4.1 che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2354 del 23 dicembre 2024 sono state inoltre approvate le Nuove Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del PSR e CoPSR 2023-2027, con lo scopo di definire in modo uniforme i requisiti, le condizioni di ammissibilità e la documentazione necessari per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi del PSP e del CoPSR 2023-2027 aventi ad oggetto gli investimenti.

Tali disposizioni costituiscono il quadro di riferimento e la disciplina applicabile a tutti gli Avvisi pubblici del settore degli investimenti, tra i quali rientra anche il presente Avviso relativo all'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione b) Agricoltura sociale".

Di seguito si definiscono esclusivamente le disposizioni aventi ad oggetto gli elementi specifici propri dell'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione b) Agricoltura sociale" così come declinati nella relativa scheda del PSP e CoPSR 2023-2027.

L'intero procedimento di ammissione ed erogazione dei sostegni relativi al presente Avviso è, pertanto, disciplinato dalle suddette "Disposizioni comuni", a cui si fa espressamente rinvio, che dettagliano anche le prescrizioni, gli obblighi, gli impegni e i vincoli in capo ai richiedenti e ai beneficiari.

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nelle suddette "Disposizioni comuni", nonché di quanto previsto nel presente Avviso pubblico, comporta, in relazione alla fase istruttoria di pertinenza, l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del contributo, ovvero l'applicazione di riduzioni come previsto al punto 8. "Riduzioni, revoche e sanzioni" delle medesime "Disposizioni".

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

L'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Attraverso la creazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente

in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, si contribuisce all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali contrastando la tendenza allo spopolamento.

1.2 Beneficiari

Possono beneficiare dei sostegni di cui al presente avviso gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati.

I richiedenti dovranno risultare in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei requisiti previsti dal paragrafo 1.2 delle "Disposizioni comuni", da mantenere fino all'erogazione del contributo.

1.3 Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole devono avere quale attività o oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c.

Le attività relative alla tipologia di azione d) devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.3 delle "Disposizioni comuni".

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione del sostegno.

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Il presente avviso pubblico è a valere su un ammontare complessivo di Euro 2.600.000,00.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:

- al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D" Aree rurali con problemi di sviluppo";
- al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie";
- al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata" e zona A "Aree urbane e periurbane".

L'esatta delimitazione delle aree rurali è riportata sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/>

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto dell'importo minimo di Euro 20.000.

Pertanto, non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore ai valori minimi previsti.

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile superiore ai minimi, previsti fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque pari a Euro 200.000, calcolato nel rispetto del regime “de minimis” di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831.

Il sostegno sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) che prevedono che l’importo complessivo degli aiuti concessi a un’impresa unica non può superare i 300.000 Euro nell’arco di tre anni (art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 2023/2831).

Ogni richiedente è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti “de minimis” nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:

- <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>
- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell’Unione Europea.

Un’operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all’art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060, o da altri strumenti dell’Unione, solo se l’importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l’intensità massima di aiuto o l’importo dell’aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all’art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o da altro strumento dell’Unione o dal PSP.

In funzione della percentuale di aiuto applicata, le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, dal 15 al 25% dell’importo totale rendicontato, calcolato su ogni singolo investimento/fattura, secondo quanto disposto dall’art. 73 paragrafo 4 del Reg. UE 2021/2115, e comunque nei limiti di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2023/2831.

1.7 Aiuti di Stato

L’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, tipologia di azione “d) Trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali” è attuato compatibilmente con il Reg. (UE) n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

1.8 Principi e criteri di selezione

Per la formazione della graduatoria saranno applicate le seguenti priorità con relativi punteggi.

I principi che orienteranno la selezione sono:

- 01 - Tipologia del beneficiario;
- 02 - Localizzazione geografica;
- 03 - Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento;

- 04 - Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto;
- 05 - Tipologia di investimenti.

Criteri di selezione e punteggi

Per ogni categoria di principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile:

Principi di selezione	Punteggio massimo
01 - Tipologia del beneficiario	20
02 – Localizzazione geografica	22
03 - Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento	7
04 - Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati	5
05 - Tipologia di investimenti	2
Punteggio massimo totale	56

01 - Tipologia del beneficiario

Criterio	Punteggio
1 Giovane agricoltore*	10
2 Progetto presentato da impresa a prevalente partecipazione femminile**	5
3 Aziende agricole che al momento della presentazione della domanda non hanno avviato attività di trasformazione	3
4 Progetti proposti da imprese che aderiscono alla Rete del lavoro di qualità	2

* il punteggio viene assegnato se l'impresa richiedente include un giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che:

1. nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR 2014-2020 o 2023-2027; oppure
2. che abbia ottenuto un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA 2023-2027 nell'anno 2024;

** il punteggio per intervento proposto da donne viene assegnato se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. per le imprese individuali, il titolare è una donna;
2. per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;
3. per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

02 - Localizzazione geografica

Criterio	Punteggio
1 Investimenti inclusi nelle Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)	20
2 Investimenti inclusi nelle Aree rurali intermedie (zone C)	15
3 Investimenti inclusi nelle Aree Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021)	2

03 - Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento

Criterio		Punteggio
1	Creazione di laboratori per la trasformazione in prodotti regionali con marchio DOP, IGP o inseriti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali in attuazione dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350	4
2	Creazione di laboratori per la trasformazione e adesione a processi di certificazione a carattere volontario diversi dai marchi di certificazione europei DOP/IGP/biologico, ad esempio: British Retailers Consortium (BRC) “Global food standard”, International Food Standard (IFS Food), GLOBALGAP, Carbon Footprint (CFP), Water Footprint	3

04 - Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati

Criterio		Punteggio
1	Progetti proposti da imprese iscritte all'elenco regionale dei produttori biologici	5

05 - Tipologia di investimento

Criterio		Punteggio
1	In caso di interventi edilizi, adozione di sistemi che garantiscano elevate prestazioni ambientali della struttura quali impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	2

Ai fini della formulazione della graduatoria, per i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data precedenza nell'ordine a:

1. progetti con spesa ammissibile a contributo con valore più alto;
2. ordine temporale di protocollazione della domanda a SIAG.

1.9 Punteggio minimo

Per essere inseriti in graduatoria la somma dei punteggi ottenuti in istruttoria deve raggiungere la soglia di **punteggio minimo** pari a **6**, escludendo i criteri del principio 02. Al di sotto della suddetta soglia le domande non potranno essere ammissibili.

1.10 Eleggibilità delle spese

Si rinvia al paragrafo 1.10 delle “Disposizioni comuni”.

1.11 Spese ammissibili

L'intervento sostiene investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), richiamato dall'articolo 38 del TFUE, e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Fra i prodotti trasformati ammissibili rientrano anche i trasformati agricoli considerati connessi ai sensi del Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze e non compresi nell'Allegato I del TFUE, quali birra (classificazione Ateco 11.05.0), pane (classificazione Ateco ex 10.71.1), paste alimentari fresche e secche (classificazione Ateco ex 10.73.0), e gli oli essenziali derivati dalla trasformazione di piante officinali (Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e successive modifiche, Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali n. 29551 del 24 gennaio 2022 e successive modifiche).

Le attività di trasformazione dei prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

I prodotti agricoli oggetto di trasformazione devono provenire dall'attività agricola dell'impresa richiedente il sostegno **per almeno il 70%** (in termini quantitativi), ed essere trasformati in prodotti che non sono ricompresi nell'Allegato I del TFUE. La prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con quella acquistata da terzi.

Il prodotto proprio è valutato in riferimento alle rese medie rilevate da ISTAT (<http://dati.istat.it/>), in riferimento al piano delle coltivazioni previste nell'annata agraria (piano colturale), depositato nel fascicolo aziendale, e alla Banca dati nazionale degli allevamenti.

Nel caso di coltivazioni non presenti nella banca dati ISTAT, dovrà essere redatta una stima da parte del richiedente sulla base di una relazione tecnica.

La trasformazione consiste nella elaborazione di un nuovo prodotto che richiede specifiche attrezzature e procedure, diverse dalla semplice manipolazione o conservazione.

A seconda delle tipologie di lavorazione effettuate dovranno essere ottemperati tutti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie dei Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE nonché alle norme specifiche regionali.

Dovrà essere attivato un sistema di analisi dei rischi e dovranno essere definiti i punti critici della lavorazione da tenere sotto controllo (HACCP-Hazard-Analysis and Critical Control Points), che prevede la nomina di un responsabile per la sicurezza igienico sanitaria e l'adozione di un Manuale aziendale di buona prassi igienico sanitaria in cui siano evidenziati i potenziali rischi e i comportamenti adeguati da mettere in atto per evitare o correggere eventuali errori.

I prodotti dovranno rispettare le norme sull'etichettatura.

Non sono ammissibili interventi per la creazione di servizi conto terzi rivolti ad altre aziende.

Sono ammesse le seguenti spese per la creazione e/o l'allestimento di spazi idonei da destinare alla lavorazione e conseguente trasformazione della materia prima:

- a) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale da destinare a locali per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e dotazioni strettamente legate alla trasformazione, e all'eventuale confezionamento e etichettatura dei prodotti lavorati nel laboratorio oggetto dell'intervento. Sono ammissibili esclusivamente beni inventariabili;
- c) costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale per la creazione di punti vendita aziendali nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);

- d) allestimento di punti vendita aziendali, attrezzature informatiche (solo se beni inventariabili) e relativo software per la gestione anche on-line della vendita dei prodotti realizzati nei laboratori oggetto di intervento (sono escluse le attività di promozione, i costi di manutenzione e di gestione ecc.) nel limite massimo del 5% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);
- e) spese generali e tecniche, come specificate dai paragrafi 1.10. “Eleggibilità delle spese” e 1.11 “Spese ammissibili” delle “Disposizioni comuni”.

Tutti gli interventi realizzati devono essere conformi a quanto previsto dalle normative e disposizioni in materia di igiene degli alimenti e dalle normative di riferimento inerenti agli specifici prodotti oggetto di trasformazione, lavorazione e vendita.

Sono ammissibili a sostegno esclusivamente interventi realizzati in un'unica localizzazione.

Il finanziamento di soli macchinari, attrezzature o dotazioni è ammissibile solo se sono presenti in azienda locali o spazi adeguati alla loro collocazione.

Gli impianti dovranno essere dimensionati rispetto al quantitativo di materia prima da trasformare.

I laboratori, le attrezzature, le dotazioni, l'allestimento dei punti vendita aziendali e il software per la gestione anche on-line della vendita dovranno essere dedicati ai prodotti realizzati nei laboratori oggetto di intervento.

Non saranno ammissibili progetti relativi esclusivamente a confezionamento ed etichettatura del prodotto trasformato.

La destinazione d'uso prevista nel titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori deve essere coerente con le tipologie di intervento specificate nel presente avviso.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.11 delle “Disposizioni comuni”.

1.12 Spese non ammissibili

Per la disciplina delle spese non ammissibili si rinvia al paragrafo 1.12 delle “Disposizioni comuni”.

Non sono inoltre ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisizione di beni immobili;
- opere di miglioramento fondiario;
- acquisto di allestimenti o attrezzature usate;
- interventi sull'abitazione dell'imprenditore;
- acquisto di animali, attrezzature e impianti per la produzione animale o vegetale;
- acquisto di veicoli;
- materiali di consumo (quali ad esempio: reagenti, bombole di gas, ecc.);
- beni non durevoli (di durata inferiore a 5 anni);
- minuterie e piccoli attrezzi;
- spese connesse all'assistenza post-vendita.

Non sono ammissibili beni e attrezzature altamente specializzati.

2. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno a valere sul presente avviso dovranno essere presentate a decorrere

dalla data di apertura dello specifico modulo sul Sistema Informativo Agrea (SIAG) che verrà comunicata sul sito regionale - portale Agricoltura - **ed entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 28 marzo 2025.**

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande si rinvia al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni”.

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda è presentata attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul sistema informativo agricolo (SIAG).

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i “Quadri” obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

- a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
- b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dal presente Avviso.

Allegati obbligatori

La domanda di sostegno, inoltre, **pena la non ammissibilità**, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni”:

1. Relazione tecnico economica, illustrativa del progetto firmata da professionista qualificato che dovrà contenere:
 - a) nel caso il progetto preveda opere edili:
 1. conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 2. caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto degli interventi proposti;
 - b) indicazioni puntuali relative a:
 1. schema del processo produttivo (descrizione e diagramma di flusso), elenco e descrizione delle attrezzature impiegate,
 2. tipologia di prodotti utilizzati (lista degli ingredienti),
 3. elenco dei prodotti agricoli utilizzati nel processo (denominazione, origine e quantità), suddivisi tra prodotti propri e prodotti eventualmente provenienti da terzi,
 4. in riferimento ai prodotti agricoli propri impiegati nella trasformazione, nel caso di coltivazioni non presenti nella banca dati ISTAT, relazione tecnica di stima della produzione;
 - c) valutazioni economiche dell’investimento effettuato. Dati essenziali per tale valutazione dovranno essere: tabella riassuntiva delle opere e degli acquisti previsti, a computo metrico estimativo e/o a preventivo, con relativi importi; la convenienza economica ad eseguire gli investimenti si dovrà evincere da una valutazione dei fatturati e redditi ipotizzabili che dovranno consentire di coprire i

costi annuali di gestione previsti inclusi i mutui eventualmente contratti e dovrà essere rafforzata/confermata dalla verifica della formula:

$$RNP - RNA \geq K \cdot R + KA \cdot R1$$

Nella formula, le abbreviazioni richiamate sono da leggersi:

RNA = reddito netto aziendale ante investimento;

nel caso di aziende agricole di nuova costituzione si farà riferimento ai dati sulla produzione agricola pubblicati da ISTAT (<http://dati.istat.it/>) e all'andamento dei prezzi agricoli elaborati da ISMEA (<https://www.ismeamercati.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati>);

RNP = reddito netto aziendale post investimento;

K = costo del miglioramento fondiario;

KA = costo solo attrezzature e mobili;

R = saggio di interesse pari al 2% per i miglioramenti fondiari;

R1 = saggio di interesse pari al 5% per attrezzature.

I valori di RNA e RNP devono essere calcolati con una relazione analitica basata sui valori storici per RNA e sui presunti valori ottenibili dalle produzioni e dai servizi dopo l'intervento finanziato;

- d) diagramma dei tempi di realizzazione delle opere;
 - e) elaborati grafici: disegni progettuali e layout con indicazione dei locali; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto). I disegni dovranno essere quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi;
 - f) documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento);
2. preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;
 3. per le opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base alla più recente versione dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;
 4. per le spese generali: tre preventivi per ogni voce di costo;
 5. Documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi). I preventivi devono essere direttamente riconducibili al beneficiario. Di conseguenza, le mail o PEC dei fornitori contenenti i preventivi, che costituiscono la documentazione richiesta per attestare l'indagine di mercato ai sensi della lett. i) par. 2.1 delle disposizioni comuni, devono risultare inviate direttamente al beneficiario;
 6. spese di modico importo: per beni il cui valore unitario sia al massimo di 500 euro e per un importo massimo di 3.000 euro sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, presentazione di elenchi di beni anche

tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Per ogni tipologia di bene, gli elenchi dovranno provenire da almeno 3 diversi fornitori ed essere omogenei, dettagliati e comparabili;

7. titolo di proprietà/possesso dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché degli immobili la cui documentazione risulta già inserita nell'Anagrafe delle aziende agricole:
 - copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
8. per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prelievitazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;
9. per gli interventi edilizi:
 - per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;
 - per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;

10. qualora siano necessarie ulteriori autorizzazioni, dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente, con indicazione della data del loro rilascio;
11. eventuale documentazione utile a comprovare la richiesta di punteggio.

Laddove le autorizzazioni di cui al punto 8) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

2.2 Determinazione della congruità delle spese

Per la determinazione della congruità delle spese si rinvia al paragrafo 2.2 delle "Disposizioni comuni".

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Per quanto attiene l'istruttoria, la definizione del punteggio complessivo e la conseguente approvazione graduatoria si rinvia al paragrafo 2.3 delle "Disposizioni comuni".

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

In sede di determinazione dell'ammissibilità della spesa sarà valutata la corrispondenza della destinazione d'uso, prevista nel titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, rispetto alle tipologie di locali specificatamente previste nel presente avviso.

In fase di istruttoria potrà essere effettuato un sopralluogo se ritenuto necessario per acquisire elementi utili per una migliore comprensione della documentazione progettuale presentata o dello stato dei luoghi dell'intervento.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.4 delle "Disposizioni comuni".

Responsabili del procedimento

Per l'adozione degli atti, la competenza spetta ai Responsabili delle Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio, mentre per la graduatoria la competenza spetta al Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

I Responsabili di procedimento per le attività istruttorie di concessione dei finanziamenti e di liquidazione delle domande di pagamento sono indicati nell'Allegato A) al presente Avviso.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il Responsabile della E.Q. "Multifunzionalità e diversificazione delle imprese agricole" del

Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (pec: programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it).

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emiliaromagna.it

2.5 Approvazione della graduatoria

Dopo l'acquisizione degli atti di ammissibilità dei Settori Agricoltura Caccia e pesca di ambito territoriale, entro 10 giorni, il Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni procede ad assumere uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero di domanda Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.5 delle "Disposizioni comuni".

2.6 Concessione del contributo

I Settori Agricoltura Caccia e pesca competenti per ambito territoriale, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, provvedono ad effettuare la registrazione degli aiuti in RNA e all'estrazione del codice univoco rilasciato da RNA in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale (codice COR), verificando eventuali motivi di esclusione o diminuzioni degli importi nel rispetto del limite "de minimis". Per ogni domanda sarà conservata agli atti la visura rilasciata e certificata dal RNA, in base alla quale viene quantificato l'importo del sostegno.

In seguito alla concessione del contributo i suddetti Settori provvedono al perfezionamento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti, entro i termini previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115/2017.

Nell'atto di concessione del sostegno per ogni beneficiario saranno inoltre indicati:

- il codice RNA-COR;
- la percentuale di sostegno e relativo importo concesso nonché il riferimento al Reg. (UE) n. 2023/2831.

Eventuali modifiche alla procedura relativa alle verifiche sul rispetto del Regolamento "de minimis" disciplinata dal presente Avviso, potranno essere determinate con successive disposizioni del Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.6 delle "Disposizioni comuni".

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

Potrà essere presentata al massimo una variante al progetto approvato.

Non sono ammesse varianti per cambio di localizzazione degli interventi o cambio beneficiario o a sanatoria.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.1 delle “Disposizioni comuni”.

3.2 Proroghe

Potranno essere concesse proroghe al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo per un massimo complessivo di 6 mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario, da trasmettere ai Settori Agricoltura, caccia e pesca.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.2 delle “Disposizioni comuni”.

4. Anticipi

I beneficiari possono richiedere un anticipo, pari al 50% del sostegno concesso, a presentazione di apposita domanda di pagamento entro 12 mesi dalla concessione.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 4 delle “Disposizioni comuni”.

5. Presentazione della domanda di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

5.1 Documentazione di spesa

La domanda di pagamento a saldo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato finale dei lavori comprensivo di piante quotate ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per descrivere nel dettaglio l'opera realizzata;
- b) estremi della SCIA di cui alla determinazione dirigenziale n. 1229 del 24 gennaio 2020, presentata in Comune per l'esercizio dell'attività oggetto di finanziamento;
- c) estremi della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità presentata al Comune competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dichiarazione da parte del tecnico progettista dell'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune. Nel caso in cui tali termini non siano ancora decorsi, non appena perfezionato il procedimento, dovrà essere presentata successiva dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune;
- d) estremi del Certificato di collaudo statico depositato (se necessario);
- e) eventuale ulteriore documentazione richiesta in sede di concessione del sostegno necessaria a garantire l'effettivo utilizzo del bene o una ottimale esecuzione dell'intervento.

Inoltre, contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI:

- 1) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
- 2) documentazione prevista dal paragrafo 1.12 delle “Disposizioni comuni” al fine di comprovare il momento di avvio dell'investimento per le diverse tipologie di spese;
- 3) documentazione relativa agli interventi edili:

- a. estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;
 - b. verbale di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con la tempistica di realizzazione del PI;
 - c. computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
 - d. ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI.
- 4) autodichiarazione sul cumulo: il beneficiario dovrà attestare, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, se sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;
- 5) estremi della notifica sanitaria ai fini della registrazione (ai sensi del Reg. 852/2004/CE);
- 6) in coerenza con l'eventuale punteggio richiesto in domanda di sostegno per i criteri 03.1 e 03.2, documentazione relativa al possesso di marchi di qualità, alla produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o all'adesione a sistemi di certificazione.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione potrà essere utilizzata la seguente scrittura equipollente: "CoPSR 2023-2027 Tipo di intervento (cod. scheda intervento PSP)...", indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREA"; in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 5.1 delle "Disposizioni comuni".

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5.2 delle "Disposizioni comuni".

6. Procedimento di liquidazione del contributo

Si rinvia al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni".

6.1 Erogazione del contributo

Si rinvia al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni".

7. Cause di forza maggiore

Si rinvia al paragrafo 7 delle "Disposizioni comuni".

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

Si rinvia al paragrafo 8.1 delle “Disposizioni comuni”.

Riduzioni specifiche

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 8.1 delle “Disposizioni comuni”, si definisce il seguente impegno specifico: non sospendere, durante il periodo di vigenza dei vincoli indicati dalla L.R. n. 15/2021, l'utilizzo dei beni oggetto del finanziamento.

Riduzioni in caso di violazione mancato rispetto del vincolo a non sospendere durante il periodo di vigenza dei vincoli indicati dalla L.R. n. 15/2021 l'utilizzo dei beni oggetto di finanziamento.

Livello di infrazione	gravità	entità	durata
Basso (1)	-	-	-
Medio (3)	Mancato utilizzo del bene accertato a seguito di controllo	Sempre come gravità	Per meno di un anno (3)
Alto (5)	Mancato utilizzo del bene accertato a seguito di controllo	Sempre come gravità	Fino a due anni (5)

In casi di sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre anni si procede con la revoca del contributo.

In caso di reiterazione di violazione dell'impegno sopra indicato si procede alla revoca totale del contributo concesso.

8.2 Revoche e sanzioni

Si rinvia al paragrafo 8.2 delle “Disposizioni comuni”.

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

Si rinvia al paragrafo 8.3 delle “Disposizioni comuni”.

9. Obblighi di comunicazione

Si rinvia al paragrafo 9 delle “Disposizioni comuni”.

10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore o che sarà emanata in attuazione del PSP 2023-2027, alla Scheda di intervento SRD03 e alle disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento.

Allegato A

Elenco dei Responsabili di procedimento e delle sedi degli uffici istruttori delle Aree finanziamenti e procedimenti comunitari

Settore Agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento per l'intervento SRD 03	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Sede uffici istruttori
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara	Michele Zaccanti	Ambito Territoriale di Bologna	Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara	Bruno Pulizzi	Ambito Territoriale di Ferrara	V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Reggio Emilia e Modena	Gionata Seligardi	Ambito Territoriale di Modena	Via Scaglia Est n°15, - 41126 Modena (MO)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Reggio Emilia e Modena	Giorgio Pergreffi	Ambito Territoriale di Reggio Emilia	Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale, Reggio Emilia (RE)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza	Vittorio Baruffa	Ambito Territoriale di Parma	Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma (PR)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza	Giuseppe Orlandazzi	Ambito Territoriale di Piacenza	C Via C. Colombo, 35 – 29122 – Piacenza (PC)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini	Chiara Ravaglia	Ambito Territoriale di Ravenna	Viale della Lirica, 21 - 48124 Ravenna (RA)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini	Franco Piazza	Ambito Territoriale di Forlì-Cesena	P.zza Morgagni, 2 – 47121 Forlì (FC) Viale Bovio, 425 - 47521 Cesena (FC)
Settore Agricoltura, caccia e pesca ambiti di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini	Paolo Tampieri	Ambito Territoriale di Rimini	Via D. Campana, 64 - 47922 – Rimini (RN)